



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE II CIVILE

Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Concettina Midili, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. **26725** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno **2021**, trattenuta in decisione all'udienza del 5.5.2025 e vertente

**TRA**

*Parte\_1*

in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Signor

*Parte\_2*

elettivamente domiciliata in Roma, via Fulcieri Paulucci De' Calboli n. 5, presso lo studio dell'avv. Dario Buzzelli che la rappresenta e difende giusto mandato in atti

**OPPONENTE**

**E**

*Controparte\_1*

in persona del Direttore e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, è legalmente domiciliato.

**OPPOSTA**

**OGGETTO:** opposizione a ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910.

**CONCLUSIONI**

Come da verbale di udienza del 5.5.2025 e rispettivi atti difensivi.

**FATTO E DIRITTO**

La *Parte\_1* ha proposto opposizione all'ingiunzione di pagamento prot. n. 11256 del 2.3.2021 emessa a suo carico ad istanza del Direttore della DT IV – Lazio e Abruzz *Parte\_3* dell *CP\_1* *Controparte\_1* notificata in pari data, con il quale gli è stato intimato il pagamento: a) della somma di euro 18.744,52, oltre interessi a titolo di "Rata minimi garantiti scaduta il 30.10.2010"; b) della

somma di euro 29.433,37, oltre interessi, a titolo di "Rata minimi garantiti scaduta il 30.10.2011.

A sostegno dell'opposizione la società attrice ha dedotto: - l'indeterminatezza dell'ingiunzione fiscale e la sua inutilizzabilità per la riscossione delle entrate di diritto privato; - la prescrizione del credito azionato e la sua insussistenza; l'infondatezza della pretesa e l'eccezione di compensazione con un proprio credito.

L *Controparte\_1* ha contestato integralmente la fondatezza dell'opposizione chiedendone il rigetto.

Preliminarmente si osserva che l'atto impugnato è esaurientemente motivato poiché esso fa riferimento alla ragione della richiesta, ai prospetti allegati relativi alla determinazione del quantum della pretesa.

Non è necessario che la motivazione sia esplicita in ogni dettaglio, ma è indispensabile che essa contenga elementi tali da porre l'ingiunto in grado di conoscere, oltre che l'ammontare della somma richiesta, anche la causa della richiesta di pagamento e gli elementi di fatto essenziali che l'hanno generata

E' possibile, inoltre, che siffatta motivazione venga effettuata "per relationem",

L'ingiunzione è altresì legittima in quanto il procedimento disciplinato dal RD n639/1910 è utilizzabile da parte dell'amministrazione non solo per il recupero di entrate di diritto pubblico ma anche per quelle di diritto privato.

Anche l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto il diritto di credito dell'amministrazione non poteva essere esercitato prima della annullamento del lodo arbitrale intervenuto con sentenza della Corte d'appello n 6260/2013.

Con l'invito al pagamento nota prot 64690 del 26 settembre 2017 ricevuta il 4 ottobre 2017 il termine prescrizionale è stato in ogni caso interrotto prima che decorresse il quinquennio.

Nel merito il *Per\_1* Di *Per\_2* – emesso a definizione di un procedimento arbitrale a cui aveva preso parte anche la *Controparte\_2*, originaria titolare della concessione n. 315 e cedente il relativo ramo d'azienda alla Alpha 3 srl, la quale lo aveva a sua volta ceduto alla *Parte\_1* – aveva consentito la compensazione di crediti vantati dalle agenzie ippiche con il credito per "minimi garantiti" dovuti all *Contr*.

L *CP\_1* convenuta ha agito per il recupero delle somme dovute a titolo di "minimi garantiti" sul presupposto che l'annullamento del lodo arbitrale avesse posto nel nulla il diritto di avvalersi della compensazione, operata dalla *Parte\_1*

A tal riguardo va precisato che la Corte di Appello aveva disposto l'annullamento del lodo arbitrale avendo ritenuto che la questione controversa appartenesse alla

giurisdizione amministrativa e che pertanto non fosse compromettibile in arbitri.

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.23418/20 ha, tuttavia, annullato la pronuncia della Corte d'Appello di Roma, dando continuità all'indirizzo giurisprudenziale per il quale le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto concessorio, successive quindi all'aggiudicazione, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario con conseguente sussistenza della competenza arbitrale della questione controversa, rimettendo le parti dinanzi alla Corte d'Appello di Roma per la trattazione e definizione del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.

Al tempo dell'emissione dell'ingiunzione opposta (il 2.3.2021) il lodo arbitrale, pur non avendo acquisito efficacia definitiva, non poteva ritenersi annullato, essendo pendente l'impugnazione a seguito del rinvio. Pertanto, se fino al passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello di Roma – che, per ragioni di rito, aveva disposto l'annullamento del lodo – I <sup>Contr</sup> non poteva esercitare il diritto ad ottenere il pagamento dei crediti che in base al lodo la Evento Giochi aveva portato in compensazione, a maggior ragione la condizione ostativa all'esigibilità del credito, e anche al compimento del requisito della sua certezza, permaneva (e tuttora permane) a seguito della cassazione con rinvio di quella sentenza, la quale ha determinato la regressione alla fase processuale precedente alla pronuncia della sentenza n. 6260/2013 della Corte di Appello di Roma (Trib. Sez II n. 12124/2024).

L'opposizione deve pertanto essere accolta ritenuti assorbiti gli ulteriori motivi non esaminati

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

1) annulla l'ingiunzione di pagamento opposta;

2) condanna I Controparte\_1 I pagamento delle spese di lite in favore della società attrice che liquida in complessive € 7.000,00, oltre accessori.

Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025

Il Giudice

Concettina Midili